

## A novembre si rinnova il bonus contro il caro energia. Ecco i dettagli

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

La misura è contenuta nel cd. «decreto aiuti ter» in vigore dal 24 settembre. Beneficiari lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi, pensionati e disoccupati. L'indennità, pari a 150€, sarà erogata dall'Inps o dal datore di lavoro.

L'«una tantum» contro il caro energia fa il bis. Verrà erogata una seconda a volta a novembre anche se in misura ridotta rispetto a luglio: 150€ anziché 200€. Lo prevede un passaggio del cd. «decreto aiuti ter» (Dl n. 144/2022 comparso nella G.U. n. 223 lo scorso 23 settembre 2022) con il quale il governo rinnova la misura per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

La nuova versione riduce, tuttavia, le platee coinvolte: se a luglio spettava in presenza di un reddito non superiore a 35mila euro il rinnovo arriverà solo ai redditi non superiori a 20.000€.

### Lavoratori Dipendenti

Ai lavoratori dipendenti (sia del privato che del pubblico impiego) il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga del mese di **novembre 2022** a condizione che la retribuzione imponibile lorda **non risulti superiore a 1.538€**. Spetterà ancorché gli stessi siano assenti dal lavoro per eventi figurativamente tutelati (maternità, malattia, congedi). Sarà erogato a condizione che l'interessato non sia titolare di pensione o di [reddito di cittadinanza](#). A tal fine il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro.

### Pensionati

Avranno diritto al bonus i titolari al 1° **ottobre 2022** di un **trattamento pensionistico** (diretto o indiretto ancorché di invalidità) o di un trattamento assistenziale (es. [assegno sociale](#), prestazioni di invalidità civile) nonché dei trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. [ape sociale](#), [isopensione](#), assegni straordinari di sostegno al reddito) che, per l'anno 2021, abbiano un reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, **non superiore a 20mila euro** (non contano i redditi del coniuge).

Ai fini del computo del reddito si tiene conto dei soli redditi assoggettati all'Irpef con esclusione del reddito della casa di abitazione, del [trattamento di fine rapporto](#) comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

**Verrà riconosciuto automaticamente dall'ente previdenziale** (Inps, [Inpgi](#) o [Casse Professionali](#)) **con la mensilità di novembre 2022**.

## Disoccupati

La misura è prevista anche ai disoccupati titolari di [Naspi](#) o [Dis-Coll](#) nel mese di **novembre 2022** e per i titolari di **disoccupazione agricola** erogata nel 2022 (cioè di competenza 2021). In tal caso il bonus verrà erogato automaticamente dall'Inps senza accertamento dei limiti reddituali nonché, in via residuale, ai **nuclei percettori di RdC** a condizione che nel nucleo Isee non sia presente almeno un beneficiario che abbia già fruito dell'indennità ad altro titolo (es. perché titolare di pensione o di reddito da lavoro dipendente).

## Parasubordinati

Ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla [gestione separata](#) dell'Inps l'indennità spetterà, **previa domanda** all'Inps, a condizione che:

- a) i contratti siano attivi al 18 maggio 2022;
- b) non siano titolari di pensione;
- c) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- d) gli interessati **non abbiano conseguito un reddito superiore a 20mila euro nel 2021** dai predetti rapporti di collaborazione.

## Altre categorie

Il bonus sarà riconosciuto anche:

- Agli iscritti alle gestioni speciali dei **lavoratori autonomi** dell'Inps (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), professionisti con partita Iva iscritti alla [gestione separata](#) dell'Inps; professionisti iscritti ad ordini e collegi. A condizione che nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo **non superiore a 20.000€**;
- Ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere un contratto di lavoro domestico nel mese di novembre 2022;
- Ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti**, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate lavorative purché il reddito derivante dai predetti rapporti **non sia stato superiore a 20mila euro nel 2021**;
- Ai **lavoratori dello spettacolo** che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati purché il reddito derivante dai predetti rapporti **non sia stato superiore a 20mila euro nel 2021**;
- Ai **lavoratori autonomi occasionali** ex art. 2222 cc, privi di partita Iva (cioè con ritenuta d'acconto), che nel 2021 abbiano goduto di un reddito di almeno 6.330€ (cifra necessaria affinché sia assicurato almeno un contributo mensile nella gestione separata dell'Inps) da tali contratti;

- Agli **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito derivante da tali attività nell'anno 2021 superiore a 5.000€ e titolari di partita iva attiva, iscritti alla gestione separata dell'Inps al 18 maggio 2022
- Ai **lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo** che nel 2021 abbiano ottenuto dall'Inps l'indennizzo di 400 euro e/o quello di 1.600 euro previsti rispettivamente dal dl n. 41/2021 (cd. decreto «ristori») e dal dl n. 73/2021 (cd. decreto «ristori bis»).
- Ai **collaboratori sportivi** che nel **biennio 2020/2021** abbiano ottenuto almeno una delle indennità Covid previste dalla legislazione emergenziale. L'erogazione avverrà dalla società Sport Salute Spa.